

Allegato al decreto n. 1722 del 6 maggio 2020

Cessione, affitto e locazione finanziaria

(Sostituisce gli artt. 21 e 23 del Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano, gli artt. 22 e 24 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), gli artt. 28 e 30 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 40 del Regolamento delle Corse al Trotto)

1. Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito di un cavallo deve essere comunicata all'Amministrazione entro 7 giorni dall'evento.
2. Ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive è consentito affittare o stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).
3. La cessione, non avvenuta in occasione di una corsa a reclamare o a vendere, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere comunicate all'Amministrazione mediante presentazione della documentazione prevista dalla normativa vigente, al fine della registrazione della variazione in banca dati.
4. Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto, né possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing) nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dei partenti e il giorno di effettuazione della corsa o della prova di qualifica.
5. La cessione, l'affitto e la locazione finanziaria (leasing) possono essere comunicati alla segreteria tecnica di una Società di Corse. E' fatto divieto di registrare detti eventi nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dei partenti e il giorno di effettuazione della corsa o della prova di qualifica. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di detti eventi, è tenuta a trasmettere entro 48 ore all'Amministrazione tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti.
6. Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna al MiPAAF della relativa documentazione completa di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.
7. Non possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing), a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.
8. Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing), a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing), ad altro proprietario.
9. Nel caso in cui siano riscontrate dal MiPAAF irregolarità in un passaggio di proprietà, affitto o locazione finanziaria (leasing), registrato dalla Società di corse, gli effetti

vengono sospesi a decorrere dalla data della richiesta di regolarizzazione inviata dall'Amministrazione e da tale data il cavallo non può essere dato partente fino all'avvenuta regolarizzazione.

10. Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.
11. Il modello predisposto dall'Amministrazione per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing), con applicata la prevista marca da bollo, deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, da fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
12. Ogni modello di comunicazione di cessione, di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale della quietanza del versamento dell'importo dovuto. Detto importo non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti i puledri di un anno, le fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto ai rispettivi Libri genealogici, gli stalloni iscritti ai relativi Repertori del cavallo trotatore e p.s.i. o, comunque, abilitati all'attività riproduttiva, nonché gli stalloni iscritti ai Libri genealogici delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano che abbiano almeno un puledro già iscritto al rispettivo Libro genealogico.
13. In caso di comproprietà deve essere indicato il comproprietario delegato a rappresentare tutti ad ogni effetto e sotto il cui nome e con i cui colori il cavallo parteciperà a competizioni sportive. Detto comproprietario delegato deve coincidere con il proprietario responsabile ai fini della BDE. Nel caso in cui i comproprietari del cavallo non siano titolari di colori dovrà, comunque, essere indicato il proprietario responsabile ai soli fini della BDE.
14. Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.
15. L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati del MiPAAF, è tenuto, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, ad aggiornare il passaporto applicando l'etichetta adesiva nello spazio previsto sul passaporto medesimo o, nel caso di passaporti, di cavalli anziani, sprovvisti delle apposite pagine rendendo solidale al passaporto l'attestazione di avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.